

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 57/66/2012

1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società ORI INDUSTRIA s.p.a. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. Omissis emesso, per l'anno di imposta 2005, dall'Agenzia delle Entrate di Castiglione delle Stiviere.

L'Ufficio a sua volta è pervenuto alla contestazione dei rilievi fiscali a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza redatto in data 12 marzo 2008.

In sintesi la pretesa tributaria, per l'annualità in riferimento, è conseguente a:

- perdite su cambi ritenute indeducibili ai fini IRES per € 199.225,4 ; costi per consulenze legali indeducibili per € 877,20;
- canoni di leasing indeducibili per € 10.964,91.

La Commissione tributaria provinciale di Mantova sez. I^a, con sentenza n. 180 depositata in data 24 settembre 2009, ha respinto il suddetto ricorso e condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 3.000,00.

I giudici di I grado hanno motivato la decisione sottolineando, in particolare, l'assenza di valide ragioni economiche nell'operazione di cessione di crediti avvenuta tra due società interamente controllate dagli stessi soggetti (Ge. Ma. e Ge. Mi.), all'evidente fine di trasferire una perdita da una società all'altra.

Propone appello la società, in persona del legale rappresentante sig. Ge. Lu., rappresentata e difesa dal dr. Mauro Piovani, in sintesi per i seguenti motivi:

- nell'inquadramento della fattispecie in esame deve tenersi conto degli orientamenti giurisprudenziali più rigorosi della Corte di Cassazione (Cass. 20030 del 2010) in tema di cd. abuso del diritto ex art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973. La prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici "...incombe sull'amministrazione finanziaria, mentre grava sulla contribuente l'onere di allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustificano operazioni in quel modo strutturate" (così Cass. n. 1465/2009 citata nell'atto di appello).

La dimostrazione che la presunta antieconomicità è solo apparente risiede proprio nell'unitarietà strategica e nell'identità del progetto industriale che soggiaceva alle scelte imprenditoriali attuate.

- Alla base della cessione dei crediti in argomento vi era "un progetto industriale di unificazione dei canali di vendita e di rafforzamento della posizione di ORI sul mercato e nei confronti dei propri clienti;
- l'acquisizione del credito "era pertanto un passo doveroso ed essenziale ed avrebbe altresì permesso di aumentare la pressione esercitabile sulla clientela, al fine di agevolare l'incasso dei crediti in sospeso" (pag.8 e 9 dell'appello).

L'operazione contestata è consistita nell'acquisto del credito nei confronti della SIGOLD TRADING LLC- Nevada ed è stata fatta per l'importo nominale del credito originariamente espresso in USD (dollari USA) ammontante a dollari 558.058,97, con la clausola pro soluto.

L'operazione è stata peraltro regolarmente fatturata. Pertanto, in considerazione del contesto di forte oscillazione dei cambi ovvero di "schizofrenia economica e valutaria" a

partire dal 2001, si comprende che la scelta attuata dall'imprenditore sarebbe stata avallata dalla maggioranza degli operatori economici e finanziari. In definitiva il fatto che il credito è stato incassato nel 2005 non smentisce le ragioni economiche dell'operazione atteso che la concentrazione dell'attività e del credito in capo a ORI avrebbe permesso di gestirne il recupero, "in concomitanza con l'apprezzamento del rapporto di cambio che, in tale momento storico, appariva assolutamente attendibile e prevedibile" (pag. 12 dell'appello).

- La società ha rispettato il principio dell'inerenza ex art. 109 di TUIR perché detta inerenza deve intercorrere tra i componenti negativi e le attività o i beni da cui derivano componenti positivi tassati.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Mantova, ritualmente costituitasi nel presente grado di giudizio, chiede la conferma integrale della sentenza impugnata, alla luce anche degli orientamenti giurisprudenziali in tema di condotte elusive delle società contribuenti.

L'Ufficio inoltre ribadisce che l'antieconomicità dell'operazione emerge ictu oculi, atteso che già all'atto dell'esecuzione dell'operazione, ex ante, emergeva il cambio sfavorevole e la perdita su crediti, che si sarebbe poi verificata, onde per cui era "evidentemente antieconomica l'operazione di acquisto dei crediti avvenuta al loro valore nominale" (atto di costituzione in giudizio pag. 8).

L'appello della società contribuente non è fondato.

2.MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene che le argomentazioni prospettate dai giudici di I grado, nella parte motiva della sentenza impugnata, siano pienamente condivisibili.

La condotta elusiva della società appellante ovvero l'utilizzo di schemi negoziali formalmente e civilisticamente legittimi ma inopponibili al fisco si reputa comprovata in quanto, in assenza di valide ragioni economiche, l'operazione di cessione di crediti in esame risulta finalizzata esclusivamente ad ottenere vantaggi fiscali.

Al riguardo la Commissione condivide parimenti i principi di diritto elaborati sul tema del cd. abuso del diritto - che trova esplicito riferimento per le imposte dirette nell'art. 37 bis del d.P.R. n. 600/1973 - dalla più recente giurisprudenza del Giudice di legittimità.

Gli orientamenti più recenti della Suprema Corte di Cassazione impongono un maggior rigore, da parte dell'Amministrazione finanziaria, nella configurazione di ipotesi di abuso del diritto.

In particolare i giudici di legittimità hanno affermato che:

Cass. sentenza 12 maggio 2011, n. 10383

- "per la sussistenza della peculiare fattispecie denominata abuso di diritto, l'operazione economica contestata deve essere stata posta in essere dal contribuente esclusivamente per ottenere un beneficio fiscale indebito, ovvero sia una riduzione o una eliminazione dell'imposta altrimenti non dovute";

- ciò posto, risulta evidente che "il perseguimento del risparmio fiscale concesso dal legislatore - come nel caso di conferimento di ramo di azienda - non può mai ritenersi integrare abuso del diritto..., perché l'esenzione (o il risparmio di imposta) costituisce la contropartita incentivante di detta costituzione e non una finalità contra ius" Cass. 21 gennaio 2011, n. 1372 "incombe all'amministrazione finanziaria l'onere di spiegare ...nell'atto impositivo, perché la forma giuridica (o il complesso di forme giuridiche)

impiegata abbia carattere anomalo o inadeguato rispetto all'operazione economica intrapresa".

Ciò premesso, inquadrando la fattispecie oggetto del presente giudizio applicando i suddetti criteri prudenziali, la Commissione è pervenuta alla conclusione dell'assenza di valide ragioni economiche sottostanti all'operazione di acquisizione al valore nominale del credito in contestazione che, viceversa, si ritiene attuata al precipuo fine di trasferire una perdita da una società all'altra.

Un dato incontrovertibile, non smentito dalla società ricorrente, è che negli anni di imposta 2004 e 2005 la società Immagine srl ha presentato un reddito negativo e a partire dal 2005 è entrata in fase di liquidazione, per cui il trasferimento della perdita per oscillazione cambi ha un effetto di neutralità nei suoi confronti dal punto di vista fiscale, mentre si presenta assolutamente vantaggiosa per la società ORI Industria s.p.a..

Come correttamente evidenziato nel p.v.c. della Guardia di Finanza (pag. 13) le perdite su cambi derivanti da riscossioni sono integralmente deducibili nell'anno in cui si realizzano e la riscossione dei crediti in argomento, non a caso, è avvenuta nei primi giorni del 2005 ovvero poco tempo dopo l'acquisizione degli stessi (in data 22 dicembre 2004 per la precisione).

Non meno rilevante, per cogliere le finalità effettive connesse all'operazione in argomento, è la circostanza - parimenti ben evidenziata nel prospetto riportato nel p.v.c. a pag. 12 - che la cessione di crediti è avvenuta tra due società interamente controllate dagli stessi soggetti.

Non vengono ritenute convincenti invece le ragioni di "strategia industriale", peraltro non adeguatamente comprovate, prospettate dalla società nell'atto di appello.

La società appellante, soccombente anche nel presente grado di giudizio, è tenuta alla rifusione delle spese del grado, in favore dell'Amministrazione finanziaria, che si liquidano in € 3.000,00.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello della società contribuente.

Condanna altresì la parte appellante alla rifusione delle spese del grado che vengono liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).